

|   |   |   |
|---|---|---|
| Istituto Comprensivo<br>"M. Jones – O. Comes" | <i>DPMS - Data Protection Management System</i>             | <b>DPMS 08-001</b>                                  |
|   | <b>Gestione della violazione dei dati<br/>(DATA BREACH)</b> | <i>Rev 1 del 22/08/2018</i><br><i>Pagina 1 di 9</i> |

*PROCEDURA OPERATIVA*

---

# **Gestione della violazione dei dati**

## *(Data Breach)*

---

*Rev. 1 del 22/08/2018*



|   |   |                                       |
|---|---|---------------------------------------|
| Istituto Comprensivo<br>"M. Jones – O. Comes" | DPMS - Data Protection Management System                    | DPMS 08-001                           |
|   | <b>Gestione della violazione dei dati<br/>(DATA BREACH)</b> | Rev 1 del 22/08/2018<br>Pagina 3 di 9 |

## 1. SCOPO

Scopo della presente procedura è di fornire istruzioni precise e dettagliate nel caso succeda un incidente di sicurezza, e nello specifico una violazione dei dati personali. Assicurare il sistematico trattamento di qualunque violazione dei dati personali, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento europeo UE 2016/679.

## 2. APPLICABILITA'

Questa procedura si applica a tutti gli incidenti di sicurezza delle informazioni rilevati, indipendentemente dal processo in cui esse sono state evidenziate e da quello che è stato identificato causa del problema.

## 3. RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTALI

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Parlamento Europeo</b>            | GDPR 679/2016 – Regolamento europeo del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE |
| <b>Gruppo di lavoro art. 29 WP29</b> | Linee guida sul data breach (violazione dei dati)   |

## 4. TERMINI E DEFINIZIONI

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Violazione dei dati personali</b> | (art. 4 , paragrafo 12 del GDPR) la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati   |
| <b>Dato personale</b>                | qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale |
| <b>Banca di dati</b>                 | Qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti  |

## 5. MODALITA' OPERATIVE

Per violazione dei dati personali (in seguito "data breach") si intende la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non autorizzato ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dall'Istituto.

Il personale addetto al trattamento, qualora venga a conoscenza nell'espletamento delle attività di competenza o indirettamente nello svolgimento delle stesse, del verificarsi di eventuali violazioni dei dati personali o di incidenti informatici che possano esporre a rischio di violazione dei dati (data breach), deve tempestivamente informare il Dirigente Scolastico e/o il DSGA.

Il Titolare (in persona del Dirigente Scolastico), consultato il Responsabile della Protezione dei Dati, ove ritenga probabile che dalla violazione dei dati possano derivare rischi per i diritti e le libertà degli interessati, provvede alla notifica della violazione all'Autorità di controllo (Garante Privacy). La notifica dovrà avvenire entro 72 ore e comunque senza ingiustificato ritardo.

Anche gli eventuali Responsabili del trattamento (ai quali i dati sono stati comunicati o dai quali vengono conservati) sono obbligati ad informare il Titolare, senza ingiustificato ritardo, dopo essere venuti a conoscenza della violazione.

I principali rischi per i diritti e le libertà degli interessati conseguenti ad una violazione, in conformità al considerando 75 del RGPD, sono i seguenti:

- danni fisici, materiali o immateriali alle persone fisiche;

|   |   |                                       |
|---|---|---------------------------------------|
| Istituto Comprensivo<br>"M. Jones – O. Comes" | <i>DPMS - Data Protection Management System</i>             | <b>DPMS 08-001</b>                    |
|   | <b>Gestione della violazione dei dati<br/>(DATA BREACH)</b> | Rev 1 del 22/08/2018<br>Pagina 4 di 9 |

- perdita del controllo dei dati personali;
- limitazione dei diritti, discriminazione;
- furto o usurpazione d'identità;
- perdite finanziarie, danno economico o sociale.
- decifrazione non autorizzata della pseudonimizzazione;
- pregiudizio alla reputazione;
- perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale (sanitari, giudiziari).

Se il Titolare, nella persona del Dirigente Scolastico, se ritiene che il rischio per i diritti e le libertà degli interessati conseguente alla violazione rilevata è elevato, allora deve informare questi ultimi, senza ingiustificato ritardo, con un linguaggio semplice e chiaro al fine di fare comprendere loro la natura della violazione dei dati personali verificatesi. I rischi per i diritti e le libertà degli interessati possono essere considerati "elevati" quando la violazione può, a titolo di esempio:

- coinvolgere un rilevante quantitativo di dati personali e/o di soggetti interessati;
- riguardare categorie particolari di dati personali;
- comprendere dati che possono accrescere ulteriormente i potenziali rischi (ad esempio dati di localizzazione, finanziari, relativi alle abitudini e preferenze);
- comportare rischi imminenti e con un'elevata probabilità di accadimento (ad esempio rischio di perdita finanziaria in caso di furto di dati relativi a carte di credito);
- impattare su soggetti che possono essere considerati vulnerabili per le loro condizioni (ad esempio utenti deboli, minori, soggetti indagati).


La notifica deve avere il contenuto minimo previsto dall'art. 33 RGPD, ed anche la comunicazione all'interessato deve contenere almeno le informazioni e le misure di cui al citato art. 33.

Il Titolare, nella persona del Dirigente Scolastico e con l'ausilio del Responsabile della Protezione dei Dati e di un Esperto IT (per le violazioni che impattano sugli strumenti informatici), deve opportunamente documentare le violazioni di dati personali subite, anche se non comunicate all'Autorità di controllo, nonché le circostanze ad esse relative, le conseguenze e i provvedimenti adottati o che intende adottare per porvi rimedio. Tale documentazione deve essere conservata con la massima cura e diligenza in quanto può essere richiesta dal Garante Privacy al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del GDPR.

|   |   |                                       |
|---|---|---------------------------------------|
| Istituto Comprensivo<br>"M. Jones – O. Comes" | DPMS - Data Protection Management System                    | DPMS 08-001                           |
|   | <b>Gestione della violazione dei dati<br/>(DATA BREACH)</b> | Rev 1 del 22/08/2018<br>Pagina 5 di 9 |

## Flusso di gestione della violazione

Il presente paragrafo descrive il processo e il relativo flusso di attività che il Titolare del trattamento dovrebbe seguire in caso di rilevazione di una violazione ai dati.



|   |   |                             |
|---|---|-----------------------------|
| Istituto Comprensivo<br>"M. Jones – O. Comes" | <i>DPMS - Data Protection Management System</i>             | <b>DPMS 08-001</b>          |
|   | <b>Gestione della violazione dei dati<br/>(DATA BREACH)</b> | <i>Rev 1 del 22/08/2018</i> |
|   |   | <i>Pagina 6 di 9</i>        |

### Fase 1 – SEGNALAZIONE INCIDENTE

|      |   |   |                               |
|------|---|---|-------------------------------|
| 1.1. | Addetti trattamento (personale ATA/docenti/ collaboratori)<br><br>Dirigente Scolastico o DGSA | Il personale addetto al trattamento, qualora venga a conoscenza nell'espletamento delle attività di competenza o indirettamente nello svolgimento delle stesse, del verificarsi di eventuali violazioni dei dati personali o di incidenti informatici che possano esporre a rischio di violazione dei dati (data breach), deve tempestivamente informare il Titolare o il DSGA. | <i>Modulo<br/>DPMS 08-002</i> |
|------|---|---|-------------------------------|

### Fase 2 – RILEVAZIONE E VALUTAZIONE DELLA VIOLAZIONE

|     |  |   |                               |
|-----|--|---|-------------------------------|
| 2.1 | Dirigente Scolastico e DSGA DPO  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificare tempestivamente l'avvenuta violazione;</li> <li>• Comunicare quanto occorso al Responsabile Protezione Dati (DPO);</li> <li>• Stabilire la tipologia di violazione, le cause e i danni eventualmente provocati ai sistemi e ai dati;</li> <li>• Coinvolgere le aree interne impattate dalla violazione</li> </ul>   | <i>Modulo<br/>DPMS 08-003</i> |
| 2.2 | Dirigente Scolastico e DSGA DPO Esperto IT<br><br>Responsabile esterno (eventuale) | <p>Effettua una analisi della violazione tenendo in considerazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la quantità dei dati personali</li> <li>• la tipologia dei dati violati</li> <li>• la quantità di soggetti interessati coinvolti</li> <li>• la tipologia dei soggetti interessati coinvolti</li> <li>• le aree coinvolte e l'impatto</li> </ul>  | <i>Modulo<br/>DPMS 08-003</i> |
| 2.3 | Dirigente Scolastico e DSGA DPO Esperto IT<br><br>Responsabile esterno (eventuale) | <p>Identificare i rischi conseguenti l'evento per i diritti e le libertà degli interessati, tenendo in considerazione le misure preventive attuate per far fronte ai danni (crittografia e pseudonimizzazione dei dati)<br/>Classificare i rischi della violazione in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>NON PRESENTI</b> quando la violazione non ha alcuna conseguenza dimostrabile sui diritti e le libertà degli interessati</li> <li>• <b>PRESENTI</b> quando la violazione ha effetti negativi sui diritti e le libertà degli interessati ma non sono elevati per la natura della violazione, per la quantità di soggetti o dati coinvolti, oppure sono state adottate misure preventive per limitarli come la crittografia o la pseudonimizzazione ;</li> <li>• <b>ELEVATI</b> quando la violazione comporta rischi rilevanti per i diritti e le libertà degli interessati, coinvolge un elevato numero di interessati e dati e non sono state adottate misure preventive di protezione</li> </ul> | <i>Modulo<br/>DPMS 08-003</i> |

### Fase 3 – NOTIFICA ALL'AUTORITA' GARANTE

|     |                          |  |                               |
|-----|--------------------------|--|-------------------------------|
| 3.1 | Dirigente Scolastico DPO | <p>Tempestivamente, si consiglia entro e non oltre le 48 ore dal Punto 2.1, di raccogliere e rielaborare le seguenti informazioni in merito alla violazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• natura e breve descrizione della violazione dei dati;</li> <li>• data e ora in cui la violazione si è verificata;</li> <li>• data e ora in cui la violazione è stata rilevata;</li> <li>• luogo in cui si è verificata la violazione</li> <li>• dispositivi oggetto della violazione</li> <li>• breve descrizione dei sistemi di elaborazione o memorizzazione dei dati coinvolti nella violazione e relativa ubicazione;</li> <li>• categorie e numero approssimativo di soggetti interessati coinvolti;</li> </ul> | <i>Modulo<br/>DPMS 08-003</i> |
|-----|--------------------------|--|-------------------------------|

|   |   |                      |
|---|---|----------------------|
| Istituto Comprensivo<br>"M. Jones – O. Comes" | DPMS - Data Protection Management System                    | DPMS 08-001          |
|   | <b>Gestione della violazione dei dati<br/>(DATA BREACH)</b> | Rev 1 del 22/08/2018 |
|   |   | Pagina 7 di 9        |

|     |                             |  |                       |
|-----|-----------------------------|--|-----------------------|
|     |                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>tipologia e numero approssimativo di dati personali oggetto della violazione;</li> <li>probabili conseguenze della violazione sui dati personali;</li> <li>livello di rischio conseguente la violazione;</li> <li> misure tecniche e organizzative adottate o che il Titolare intende adottare per limitare la violazione e gli effetti negativi;</li> <li> se la violazione è stata o sarà comunicata ai soggetti interessati o, in caso contrario, le motivazioni per cui non sarà comunicata la violazione ai soggetti interessati;</li> <li> contenuto della comunicazione agli interessati e il canale utilizzato per la comunicazione;</li> <li> se la violazione coinvolge altri soggetti terzi;</li> <li> se la violazione coinvolge altri Paesi dell'Unione Europea;</li> <li> nome e dati di contatto del Data Protection Officer o di altro punto di contatto per l'Autorità.</li> </ul> |                       |
| 3.2 | Dirigente Scolastico<br>DPO | <p>Tempestivamente, <b>entro e non oltre 72 ore</b> dal punto 2.1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>accedere alla sezione del sito dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali dedicata alla notifica in caso di violazioni;</li> <li>compilare il modulo di notifica con le informazioni già raccolte in precedenza, sopra descritte;</li> <li>inviare la notifica</li> </ul>  | Modulo<br>DPMS 08-003 |
| 3.3 | Dirigente Scolastico<br>DPO | <p>Se per motivi organizzativi e tecnici, la notifica all'Autorità Garante non è stata effettuata entro e non oltre le 72 ore dal punto 2.1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>integrare il modulo di notifica con la motivazione per cui la comunicazione è sopraggiunta in ritardo</li> </ul>   |                       |
| 3.4 | Dirigente Scolastico        | Monitorare eventuali disposizioni o richieste di informazioni pervenute dall'Autorità Garante  |                       |

#### Fase 4 – NOTIFICA AGLI INTERESSATI

|     |                             |  |  |
|-----|-----------------------------|--|--|
| 4.1 | Dirigente Scolastico<br>DPO | <p>Immediatamente dopo l'avvenuta notifica al Garante, qualora i rischi individuati dal Titolare o dall'Autorità stessa siano "Elevati":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Coinvolgere il Titolare, le aree interne impattate dalla violazione;</li> <li>stabilire se la notifica agli interessati possa in qualche modo compromettere eventuali indagini in corso relative alla violazione e, in tal caso, attendere per la notifica agli interessati;</li> <li>rispettare eventuali indicazioni che l'Autorità Garante potrebbe fornire in tali circostanze;</li> <li>individuare il mezzo più opportuno per la notifica agli interessati (posta elettronica, fax, sito internet, comunicati stampa, media, etc) tenendo in considerazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>la quantità di soggetti interessati coinvolti da raggiungere;</li> <li>il contesto;</li> <li>i mezzi normalmente utilizzati per comunicare con gli interessati;</li> <li>i costi.</li> </ul> </li> </ul> |  |
| 4.2 | Dirigente Scolastico<br>DPO | <p>Predisporre la comunicazione agli interessati con un linguaggio semplice e chiaro indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>natura della violazione dei dati</li> <li>probabili conseguenze della violazione</li> <li> misure tecniche e organizzative adottate e/o da adottare per limitare la violazione;</li> <li>eventuali raccomandazioni per imitare gli eventuali danni;</li> </ul>  |  |
| 4.3 | Dirigente Scolastico<br>DPO | Inviare la comunicazione e monitorare i riscontri da parte degli interessati.  |  |

|   |   |                      |
|---|---|----------------------|
| Istituto Comprensivo<br>"M. Jones – O. Comes" | DPMS - Data Protection Management System                    | DPMS 08-001          |
|   | <b>Gestione della violazione dei dati<br/>(DATA BREACH)</b> | Rev 1 del 22/08/2018 |
|   |   | Pagina 8 di 9        |

### Fase 5 – REGISTRO DELLE VIOLAZIONI

|     |                              |  |                       |
|-----|------------------------------|--|-----------------------|
| 5.1 | Dirigente Scolastico<br>DSGA | A conclusione di tutte le fasi precedenti, documentare la violazione dei dati personali all'interno di un apposito registro, in cui riportare: <ul style="list-style-type: none"> <li>• le circostanze della violazione</li> <li>• le date di riferimento</li> <li>• le conseguenze della violazione</li> <li>• le misure adottate per porvi rimedio</li> <li>• copia della notifica all'Autorità Garante</li> <li>• se avvenuta, attestazione della notifica ai soggetti interessati (comunicazione di esempio, email, comunicato stampa, etc)</li> </ul> | Modulo<br>DPMS 08-004 |
| 5.2 | Dirigente Scolastico<br>DSGA | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conservare il Registro delle violazioni e metterlo a disposizione dell'Autorità Garante o di chi la rappresenta, in caso di accertamenti</li> </ul>   | Modulo<br>DPMS 08-004 |

### Documenti collegati

|             |   |
|-------------|---|
| DPMS 08-002 | Scheda segnalazione incidente             |
| DPMS 08-003 | Rilevazione e valutazione violazione dati |
| DPMS 08-004 | Registro violazioni dati personali        |
| DPMS 08-005 | Comunicazione Data Breach all'interessato |

### Riferimenti normativi

#### REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

#### Articolo 33

#### Notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo (C85, C87, C88)

- In caso di violazione dei dati personali, il titolare del trattamento notifica la violazione all'autorità di controllo competente a norma dell'articolo 55 senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Qualora la notifica all'autorità di controllo non sia effettuata entro 72 ore, è corredata dei motivi del ritardo.
- Il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza della violazione.
- La notifica di cui al paragrafo 1 deve almeno:
  - descrivere la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
  - comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
  - descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
  - descrivere le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.
- Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.
- Il titolare del trattamento documenta qualsiasi violazione dei dati personali, comprese le circostanze a essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio. Tale documentazione consente all'autorità di controllo di verificare il rispetto del presente articolo.

#### Articolo 34

#### Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato (C86-C88)

- Quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento comunica la violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo.
- La comunicazione all'interessato di cui al paragrafo 1 del presente articolo descrive con un linguaggio semplice e chiaro la natura della violazione dei dati personali e contiene almeno le informazioni e le misure di cui all'articolo 33, paragrafo 3, lettere b), c) e d).
- Non è richiesta la comunicazione all'interessato di cui al paragrafo 1 se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
  - il titolare del trattamento ha messo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate di protezione e tali misure erano state applicate ai dati personali oggetto della violazione, in particolare quelle destinate a rendere i dati personali incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi, quali la cifratura;

|   |   |                      |
|---|---|----------------------|
| Istituto Comprensivo<br>"M. Jones – O. Comes" | DPMS - Data Protection Management System                    | DPMS 08-001          |
|   | <b>Gestione della violazione dei dati<br/>(DATA BREACH)</b> | Rev 1 del 22/08/2018 |
|   |   | Pagina 9 di 9        |

- b) il titolare del trattamento ha successivamente adottato misure atte a scongiurare il sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati di cui al paragrafo 1;
- c) detta comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati. In tal caso, si procede invece a una comunicazione pubblica o a una misura simile, tramite la quale gli interessati sono informati con analogha efficacia.
4. Nel caso in cui il titolare del trattamento non abbia ancora comunicato all'interessato la violazione dei dati personali, l'autorità di controllo può richiedere, dopo aver valutato la probabilità che la violazione dei dati personali presenti un rischio elevato, che vi provveda o può decidere che una delle condizioni di cui al paragrafo 3 è soddisfatta.

#### Considerando

**(85)** Una violazione dei dati personali può, se non affrontata in modo adeguato e tempestivo, provocare danni fisici, materiali o immateriali alle persone fisiche, ad esempio perdita del controllo dei dati personali che li riguardano o limitazione dei loro diritti, discriminazione, furto o usurpazione d'identità, perdite finanziarie, decifrazione non autorizzata della pseudonimizzazione, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale o qualsiasi altro danno economico o sociale significativo alla persona fisica interessata. Pertanto, non appena viene a conoscenza di un'avvenuta violazione dei dati personali, il titolare del trattamento dovrebbe notificare la violazione dei dati personali all'autorità di controllo competente, senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che il titolare del trattamento non sia in grado di dimostrare che, conformemente al principio di responsabilizzazione, è improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Oltre il termine di 72 ore, tale notifica dovrebbe essere corredata delle ragioni del ritardo e le informazioni potrebbero essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.

**(86)** Il titolare del trattamento dovrebbe comunicare all'interessato la violazione dei dati personali senza indebito ritardo, qualora questa violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà della persona fisica, al fine di consentirgli di prendere le precauzioni necessarie. La comunicazione dovrebbe descrivere la natura della violazione dei dati personali e formulare raccomandazioni per la persona fisica interessata intese ad attenuare i potenziali effetti negativi. Tali comunicazioni agli interessati dovrebbero essere effettuate non appena ragionevolmente possibile e in stretta collaborazione con l'autorità di controllo e nel rispetto degli orientamenti impartiti da questa o da altre autorità competenti quali le autorità incaricate dell'applicazione della legge. Ad esempio, la necessità di attenuare un rischio immediato di danno richiederebbe che la comunicazione agli interessati fosse tempestiva, ma la necessità di attuare opportune misure per contrastare violazioni di dati personali ripetute o analoghe potrebbe giustificare tempi più lunghi per la comunicazione.

**(87)** È opportuno verificare se siano state messe in atto tutte le misure tecnologiche e organizzative adeguate di protezione per stabilire immediatamente se c'è stata violazione dei dati personali e informare tempestivamente l'autorità di controllo e l'interessato.

È opportuno stabilire il fatto che la notifica sia stata trasmessa senza ingiustificato ritardo, tenendo conto in particolare della natura e della gravità della violazione dei dati personali e delle sue conseguenze e effetti negativi per l'interessato. Siffatta notifica può dar luogo a un intervento dell'autorità di controllo nell'ambito dei suoi compiti e poteri previsti dal presente regolamento.

**(88)** Nel definire modalità dettagliate relative al formato e alle procedure applicabili alla notifica delle violazioni di dati personali, è opportuno tenere debitamente conto delle circostanze di tale violazione, ad esempio stabilire se i dati personali fossero o meno protetti con misure tecniche adeguate di protezione atte a limitare efficacemente il rischio di furto d'identità o altre forme di abuso. Inoltre, è opportuno che tali modalità e procedure tengano conto dei legittimi interessi delle autorità incaricate dell'applicazione della legge, qualora una divulgazione prematura possa ostacolare inutilmente l'indagine sulle circostanze di una violazione di dati personali.